



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
SINDACA METROPOLITANA

L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di marzo, la Sindaca metropolitana Avv. Virginia Raggi ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 17 del 01.03.2019

OGGETTO: Approvazione dello schema di Convenzione di modifica della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale, già sottoscritta in data 10/01/2018, e relativa al Progetto ammesso a finanziamento sul Bando delle periferie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016.

OGGETTO: Approvazione dello schema di Convenzione di modifica della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale, già sottoscritta in data 10/01/2018, e relativa al Progetto ammesso a finanziamento sul Bando delle periferie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016.

LA SINDACA METROPOLITANA

Su proposta del Consigliere Daniele Lorenzon delegato alla Pianificazione Strategica ed Urbanistica.

PREMESSO:

che l'art. 1, commi 974 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha istituito il "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia";

che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 ha approvato il Bando con cui sono stati definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la predisposizione del su indicato Programma straordinario;

che – con propri decreti nn. 160, 159 e 158 del 26 agosto 2016 – sono stati approvati il Progetto complessivo presentato dalla Città metropolitana di Roma Capitale (composto da n. 16 interventi), i singoli interventi dei Dipartimenti della Città metropolitana che fanno parte del Progetto complessivo ed è stato nominato, quale Responsabile Unico del Procedimento del Progetto, l'ing. Giampiero Orsini, Direttore del Dipartimento VI "Pianificazione territoriale generale";

che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2016 ha approvato la graduatoria finale del Programma, composta da n. 120 progetti, nella quale il Progetto presentato dalla Città metropolitana di Roma Capitale è collocato nella posizione n. 104;

che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2017 ha apportato modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2016;

che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 2017 ha integrato i criteri relativi all'erogazione dei contributi agli enti aggiudicatari del finanziamento;

che l'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" – ha istituito un Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese e destina ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020;

che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2017 ha disposto il “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 132”;

che le delibere CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017 sono intervenute sull’assegnazione e la modulazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, ai sensi dell’articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

che l’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2020”, ha disposto il rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

CONSIDERATO:

che, con proprio decreto n. 109 del 1 dicembre 2017, è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale, che disciplina i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, la rendicontazione e il monitoraggio degli interventi inseriti nel Progetto della Città metropolitana di Roma Capitale, per l’importo di € 39.992.180,09 (quota di finanziamento pubblico richiesto a valere sul Bando delle periferie);

che la Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata sottoscritta in forma digitale in data 10 gennaio 2018;

che il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2018 di approvazione della Convenzione è stato registrato dalla Corte dei Conti con il n. 556 del 23 marzo 2018;

che, con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 16 del 14 maggio 2018, è stato approvato in via definitiva lo schema di Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni di Roma Capitale, Fiumicino, Pomezia, Monterotondo, Tivoli e Anguillara Sabazia, ovvero i Comuni del territorio metropolitano attuatori di singoli interventi inseriti nel Progetto complessivo della Città metropolitana di Roma Capitale ammesso a finanziamento, che definisce le modalità di cooperazione tra gli enti sottoscrittori, con riferimento ai rispettivi obblighi e responsabilità;

VISTI:

l’art. 13 del Decreto legge 25 luglio 2018 n.91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, relativo alla proroga dei termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese e, in particolare, il comma 02, per il quale *“L’efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita all’anno 2020. Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione”*;

L'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata in data 18 ottobre 2018, concernente il "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia", al fine di consentire nel 2019 il finanziamento delle spese effettivamente sostenute e documentate in base al cronoprogramma degli interventi realizzati (o programmati) e di prevedere che le economie prodotte nel corso dell'attuazione e realizzazione degli interventi del Piano rimangano nella disponibilità dei Fondi di provenienza per essere messe a disposizione di ulteriori investimenti degli altri Comuni e Città metropolitane;

L'articolo 1, commi 913-916 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che dispongono:

“913. Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri o, se finanziate ai sensi dell'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento di spese di investimento dei Comuni e delle Città metropolitane.

914. Le convenzioni stipulate nell'ambito del Programma di cui al comma 913 e concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2/2017 del 3 marzo 2017 e n. 72/2017 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, producono effetti nel corso dell'anno 2019, ai sensi del comma 916 del presente articolo, con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma.

915. Al rimborso delle spese di cui al comma 914 si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti nel Fondo per lo sviluppo e la coesione per le medesime finalità del Programma straordinario di cui al comma 913.

916. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli enti beneficiari provvedono all'adeguamento delle convenzioni già sottoscritte alle disposizioni del comma 913”.

CONSIDERATO:

che occorre adeguare e coordinare la Convenzione già stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale, in modo da prevedere che:

1. le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o, comunque, realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel programma di cui all'art. 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono revocate e rimangono acquisite al Fondo Sviluppo e coesione;
2. nell'anno 2019 le erogazioni sono effettuate per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e certificate degli enti beneficiari in base al cronoprogramma;

che, con proprio successivo provvedimento, verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio metropolitano, ai sensi e per gli effetti dall'art. 42, comma 2, lettera c) del TUEL, lo schema di Convenzione di modifica dello schema di Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni di Roma Capitale, Fiumicino, Pomezia, Monterotondo, Tivoli e Anguillara Sabazia, al fine di adeguarne il contenuto alle modifiche intervenute con il presente decreto;

VISTI:

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province e sui Comuni";

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014, e in particolare l'art. 22, comma 4, lettera i).

Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento VI "Pianificazione territoriale generale" Ing. Giampiero Orsini ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, in analogia a quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, in analogia a quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, esprime la conformità dell'atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

DECRETA

1. di approvare, per tutte le motivazioni indicate in premessa, lo schema di Convenzione di modifica della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale, già sottoscritta in data 10/01/2018, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso, e che quivi si intende integralmente richiamato, trascritto e riportato;
2. di sottoporre, ai sensi e per gli effetti dall'art. 42, comma 2, lettera c) del TUEL, all'approvazione del Consiglio metropolitano, con proprio successivo provvedimento, lo schema di Convenzione di modifica dello schema di Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni di Roma Capitale, Fiumicino, Pomezia, Monterotondo, Tivoli e Anguillara Sabazia, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 16 del 14 maggio 2018, al fine di adeguarne il contenuto alle modifiche intervenute con il presente decreto.

parere favorevole
espresso in data 28.02.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
BUARNE'

LA SINDACA METROPOLITANA
F.to digitalmente
VIRGINIA RAGGI



**ALLEGATO AL DECRETO N. 17 DEL 01.03.2019
CHE SI COMPONE DI N. 4 PAGG. INCLUSA LA PRESENTE**

Schema di Convenzione di modifica della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale, già sottoscritta in data 10/01/2018, e relativa al Progetto ammesso a finanziamento sul Bando delle periferie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016.



Città metropolitana
di Roma Capitale

**Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie
delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di
provincia**

CONVENZIONE DI MODIFICA

DELLA CONVENZIONE

TRA

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

E

LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE



Art. 1

(Termini di attuazione e durata della Convenzione)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della Convenzione sono sostituiti dai seguenti:

“2. La Presidenza può, su motivata istanza dell'Ente beneficiario, fermi restando i limiti temporali indicati nel cronoprogramma, concedere la possibilità di rimodulare gli interventi e le fasi ivi indicate qualora sussistano ragioni di necessità dettate da comprovate cause di forza maggiore dovute a eventi straordinari e imprevedibili, a condizione che i lavori siano conformi allo strumento urbanistico vigente e che l'oggetto, le finalità e i risultati attesi rimangano invariati, tali da non inficiare il punteggio conseguito in sede di valutazione.

3. Eventuali proroghe potranno essere autorizzate dalla Presidenza, in via del tutto eccezionale, solo sulla base di motivata richiesta dell'Ente beneficiario, sorretta da comprovati motivi, pervenuta almeno trenta giorni prima della scadenza del termine finale degli interventi. Per ciascun intervento non potrà essere ammessa una proroga complessivamente superiore a centoventi giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore.”

Art. 2

(Erogazione dei finanziamenti)

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 7 della Convenzione sono sostituiti dai seguenti:

“3. Le erogazioni in favore dell'Ente beneficiario, per l'anno 2019, con riferimento alle spese sostenute e certificate dall'ente beneficiario in base al cronoprogramma del singolo intervento di cui si compone il Progetto, sono effettuate fino al limite del 95 per cento di avanzamento della spesa sostenuta e certificata, in esito alla verifica da parte del Gruppo di monitoraggio delle spese effettivamente sostenute e certificate, nel rispetto del cronoprogramma, previa verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dello stato di avanzamento dei singoli interventi, dell'implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento, entro il 30 giugno 2019 e il 31 dicembre 2019, tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e servizi. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati, nonché di tutte le eventuali informazioni necessarie anche in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun intervento.

4. Le erogazioni in favore dell'Ente beneficiario, per gli anni successivi al 2019, sono effettuate, a fronte dell'avanzamento dei lavori e dei servizi in base al cronoprogramma, fino al limite del 95 per cento di avanzamento della spesa sostenuta e certificata. Tali pagamenti sono disposti previa verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dello stato di avanzamento dei singoli interventi, dell'implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e servizi. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati, nonché di tutte le eventuali informazioni necessarie anche in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun intervento.

5. La restante quota dei finanziamenti di cui ai commi 3 e 4, pari al 5 per cento, è erogata in seguito alla implementazione dei dati nel sistema informativo, secondo le modalità previste all'articolo 8, e alla verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute, della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi, nonché della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della certificazione della corretta esecuzione dei servizi, previa



trasmissione da parte del responsabile unico del procedimento della relazione tecnica conclusiva sulle opere e i servizi realizzati, attestante le spese sostenute a completamento dell'intervento, nonché la conformità degli interventi realizzati a quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata delle copie conformi dei seguenti documenti:

- i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione;*
- ii) determina di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regolare esecuzione;*
- iii) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso;*
- iv) attestazione da parte del responsabile unico del procedimento della corrispondenza dell'intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformità agli strumenti urbanistici.*

6. Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma sono revocate e rimangono acquisite al Fondo sviluppo e coesione. Il responsabile unico del procedimento comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri le economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto o in corso d'opera nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui.”.

Art. 3

(Verifiche e attività ausiliaria)

1. All'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“3. Il Gruppo di monitoraggio, al fine di monitorare più efficacemente gli interventi in corso, può individuare e utilizzare indicatori di impatto per misurare l'efficacia delle misure adottate.”

La presente Convenzione è trasmessa ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed acquista efficacia dalla data di registrazione da parte degli stessi.

Roma,

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Segretario generale
Pres. Roberto Chieppa

Per la Città metropolitana di Roma Capitale
Il Sindaco *pro tempore*
Avv. Virginia Raggi